



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Criteri e modalità per beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna di cui alla L.R. 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lett. b) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026.

Disciplina di dettaglio.

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026, al fine di disciplinare gli aspetti operativi, procedurali e di dettaglio, nonché ogni ulteriore elemento non espressamente previsto dalla deliberazione.
2. Il presente provvedimento integra, specifica e chiarisce le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 e nel relativo allegato, senza modificare i criteri e le modalità di accesso al contributo ivi stabiliti.
3. I Comuni sono tenuti ad applicare la presente disciplina in modo coordinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 e con il relativo allegato (di seguito denominato "allegato").

Art. 2 – Ruolo dei Comuni (articolo 4 dell'allegato)

1. La manifestazione di interesse per accedere alla misura deve:
 - a) essere predisposta sulla base del modello allegato all'avviso regionale;
 - b) essere salvata in formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune;
 - c) essere trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, entro il termine improrogabile indicato nell'avviso regionale;
 - d) riportare in allegato l'elenco degli impegni contabili assunti e registrati a favore dei singoli beneficiari entro il 31 dicembre dell'annualità precedente. Tale adempimento non trova applicazione con riferimento all'annualità 2026, per la quale il riparto è effettuato in quote uguali tra i Comuni che abbiano presentato istanza. L'elenco deve essere predisposto sulla base del modello allegato all'avviso regionale, salvato in formato PDF e firmato digitalmente dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Deve inoltre essere trasmessa una copia del medesimo elenco in formato editabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Gli impegni contabili devono risultare regolarmente registrati nel sistema contabile dell'Ente ed essere riferiti ai singoli beneficiari del contributo. Non sono ammissibili impegni contabili recanti diciture generiche, quali, a titolo esemplificativo, "fornitori vari", "clienti vari" o analoghe formulazioni prive dell'indicazione del beneficiario. Resta ferma la facoltà della Regione, nell'ambito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, di richiedere idonea documentazione, ivi compreso il report estratto dal sistema contabile dell'Ente, attestante la registrazione dei suddetti impegni.

Art. 3. – Bando e graduatoria comunale (articolo 5 dell'allegato)

1. I bandi comunali devono essere adeguatamente pubblicizzati e pubblicati per l'intera annualità alla quale si riferisce il bando in una pagina dedicata del sito istituzionale del Comune. Nella medesima pagina devono essere pubblicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutti gli atti principali del procedimento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il bando e le graduatorie. Il link della suddetta pagina deve essere trasmesso alla Regione entro dieci giorni dalla pubblicazione.
2. I bandi comunali devono prevedere un congruo termine per la presentazione della domanda da parte del richiedente. Resta fermo il termine ultimo del 30 settembre dell'annualità di riferimento per la pubblicazione del bando comunale e il termine del 31 dicembre per l'assunzione degli impegni contabili.
3. L'avvenuta costituzione del nucleo costituendo è comprovata mediante registrazione dell'aggiornamento all'anagrafe comunale. In caso di mancata costituzione del nucleo, entro il termine previsto per il trasferimento della residenza di cui all'art. 9, lett. b) dell'allegato, qualora non adeguatamente motivata, il beneficiario decade dal beneficio. Il mancato rispetto dell'obbligo si intende adeguatamente motivato qualora derivi da cause gravi e sopravvenute o da eventi non imputabili al beneficiario o al nucleo familiare, valutati dal Comune sulla base di adeguata istruttoria. Il nucleo familiare può essere composto anche da un solo componente.
4. In caso di interventi su immobili in comunione o comproprietà da parte di componenti del medesimo nucleo familiare, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile. In tal caso, tutti i sottoscrittori assumono la qualifica di richiedenti il contributo. Non può assumere la qualifica di richiedente il soggetto che non risulti o non risulterà proprietario, anche in comproprietà, dell'immobile oggetto dell'intervento.
5. Nel caso in cui l'immobile sia o divenga di proprietà di più nuclei familiari distinti, ciascun nucleo può presentare autonoma domanda di contributo con riferimento alla rispettiva quota



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di proprietà. I requisiti, i punteggi e gli obblighi previsti dalla misura sono verificati autonomamente in capo a ciascun nucleo familiare richiedente. Il contributo concedibile a ciascun nucleo è determinato in misura proporzionale alla relativa quota di proprietà, la quale deve essere inequivocabilmente evincibile dagli atti di compravendita.

6. Nella predisposizione dei punteggi deve essere rispettato l'ordine dei criteri indicato nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale. Il totale dei punteggi attribuiti ai criteri da 1 a 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale non può essere inferiore al 70 per cento del punteggio complessivo.

Il punteggio relativo ai figli minori può essere graduato, a discrezione del Comune, in funzione del numero dei figli minori. Allo stesso modo, il punteggio relativo ai nuclei composti da tre unità e oltre può essere graduato, a discrezione del Comune, in funzione della composizione numerica del nucleo familiare. Resta ferma la facoltà del Comune di non graduare i criteri relativi ai figli minori e ai nuclei composti da tre unità e oltre, attribuendo un punteggio unitario indipendentemente dal numero dei figli minori o dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso di pluralità di richiedenti, i punteggi riferiti a condizioni soggettive del richiedente sono attribuiti qualora almeno uno dei richiedenti sia in possesso della relativa condizione.

Si riporta, a titolo esemplificativo, la distribuzione dei punteggi per i criteri obbligatori e facoltativi, nel rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale:

Criteri Regionali

- Trasferimento della residenza in Sardegna da parte di cittadini provenienti da altre regioni italiane o dall'estero

Punti 25

Il punteggio è incrementato di 5 punti qualora si tratti di emigrati sardi o di loro discendenti

- Nuclei di nuova formazione

Punti 18

- Nuclei che includono figli minori

-1 figlio minore: punti 12;

-2 figli minori: punti 14;

-3 o più figli minori: punti 16;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Nuclei composti da tre unità e oltre
 - nucleo di 3 componenti: punti 7;
 - nucleo di 4 componenti: punti 9;
 - nucleo di 5 o più componenti: punti 11;
- Richiedente di età inferiore a quarant'anni
Punti 6

Criteri Comunali (a discrezionalità del Comune)

- Incidenza del canone di locazione sul reddito annuo superiore al 30%
Punti 5
- Nuclei con la presenza di almeno una persona con disabilità
Punti 5
- Interventi di ristrutturazione o di risanamento conservativo di abitazioni ubicate nei centri storici o centri matrice, ovvero dichiarate inagibili ai sensi della normativa vigente
Punti 5
- Criterio comunale 1
Punti 5
- Richiedente inserito nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica
Punti 4
- Criterio comunale 2
Punti 4
- Titolarità, da parte del richiedente, di un'attività produttiva o professionale nel Comune oggetto dell'intervento
Punti 3
- Criterio comunale 3
Punti 3

In tal modo è rispettato l'ordine di priorità tra i criteri ed è garantita un'adeguata proporzionalità tra gli stessi. Nell'esempio di cui sopra, il punteggio massimo complessivo è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pari a 115 punti, di cui 81 punti riferiti ai criteri regionali obbligatori ($81 / 115 \times 100 = 70,43\%$) e 34 punti riferiti ai criteri comunali facoltativi ($34 / 115 \times 100 = 29,57\%$).

7. I punteggi relativi ai criteri regionali sono cumulabili tra loro. I Comuni disciplinano nei propri bandi la cumulabilità dei criteri comunali.
8. In merito ai discendenti di cui al primo criterio, non è richiesto uno specifico grado di discendenza.
9. In merito al nucleo di nuova formazione di cui al secondo criterio, si riporta il seguente esempio. Qualora il bando sia pubblicato in data 15 luglio 2026, rientrano nella definizione di nuclei di nuova formazione: a) i nuclei familiari costituiti dal 1° gennaio 2025 al 15 luglio 2026; b) i nuclei familiari che si costituiscono successivamente al 15 luglio 2026 ed entro il termine previsto per il trasferimento della residenza ai sensi dell'articolo 9, lett. b) dell'allegato. Nel caso di intervento di solo acquisto, anche con pagamento rateale, il termine per il trasferimento della residenza decorre dalla data di stipula dell'atto di compravendita.
10. La graduatoria comunale definitiva mantiene efficacia esclusivamente con riferimento all'annualità del relativo bando. Pertanto, i nuclei ammessi alla graduatoria definitiva di una determinata annualità che, per insufficienza delle risorse disponibili per la medesima annualità, non risultino finanziati nel medesimo anno, sono tenuti a presentare nuova domanda di partecipazione al bando comunale dell'annualità successiva.
11. Qualora, nel corso della medesima annualità, risulti esaurita la graduatoria approvata e residuino risorse riferite alla stessa annualità, il Comune può pubblicare un nuovo bando entro il termine del 30 settembre.

Art. 4. – Beneficiari e requisiti di accesso (articolo 6 dell'allegato)

1. I richiedenti sono i componenti maggiorenni del nucleo familiare che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile. La domanda deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i richiedenti. Non è ammissibile la domanda non sottoscritta da un componente che risulti o risulterà proprietario dell'alloggio oggetto dell'intervento, anche in regime di comproprietà o comunione.
2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera c), si precisa che non è ammissibile la domanda presentata da un soggetto residente in un piccolo Comune della Sardegna diverso da quello in cui è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento. Parimenti, non è ammissibile la domanda del soggetto che, dopo il 1° gennaio 2022, abbia trasferito la propria residenza da un piccolo Comune della Sardegna diverso da quello in cui è localizzato l'immobile



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

oggetto dell'intervento e richieda in quest'ultimo il beneficio. Tale esclusione risponde alla finalità della norma di impedire trasferimenti di residenza tra piccoli comuni effettuati al solo fine di conseguire il beneficio. Nel caso di pluralità di richiedenti, il requisito si considera soddisfatto qualora almeno uno dei richiedenti sia in possesso del requisito di cui alla lettera c).

3. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d), per il rispetto del limite massimo del contributo si tiene conto dei contributi percepiti, anche sotto la vigenza della precedente disciplina, in qualità di richiedenti da tutti i componenti del nucleo familiare, anche in momenti antecedenti alla costituzione del nucleo medesimo e indipendentemente dall'abitazione oggetto del contributo.
4. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e), si precisa che lo stesso si applica a tutti i componenti del nucleo familiare.

Il requisito è soddisfatto solo qualora nessun componente del nucleo familiare possieda, nel medesimo Comune oggetto dell'intervento, un immobile ad uso abitativo in piena ed esclusiva proprietà.

Il requisito deve permanere senza soluzione di continuità dalla data di presentazione della domanda sino alla stipula dell'atto di compravendita. Qualora, nel medesimo periodo, uno dei componenti del nucleo familiare acquisisca nel Comune oggetto dell'intervento un immobile ad uso abitativo in piena ed esclusiva proprietà, il Comune procede alla pronuncia di decadenza dal contributo. Il controllo del requisito è effettuato con riferimento al nucleo familiare dichiarato in domanda, sia esso già costituito ovvero costituendo. Nel caso di nucleo costituendo, resta fermo l'obbligo di verificarne l'effettiva costituzione nei termini previsti dall'art. 9, lett. b) dell'allegato.

5. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f), si precisa quanto segue. Il requisito si intende soddisfatto qualora, alla data di presentazione della domanda, risulti stipulato:
 - un atto definitivo di compravendita, ovvero
 - un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato,

relativi all'immobile oggetto dell'intervento, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nel caso di contratto preliminare, tutti i richiedenti devono risultare promissari acquirenti dell'immobile oggetto dell'intervento.

Per l'atto definitivo, rileva la data di stipula del rogito notarile. Per il contratto preliminare, rileva la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 5. – Tipologie di interventi ammissibili (articolo 7 dell'allegato)

1. In merito al punto 7.a.2, l'eccezione riportata nell'ultimo periodo, secondo cui: *“È fatta eccezione per l'acquisizione, da parte di un comproprietario, delle restanti quote di proprietà”*, consente, ad esempio, nel caso di più fratelli comproprietari di un immobile per successione ereditaria, che uno di essi possa acquistare le quote degli altri, divenendo unico proprietario dell'abitazione. In tale ipotesi, pur trattandosi di soggetti legati da rapporti di parentela, l'operazione è ammissibile in quanto finalizzata alla concentrazione della piena proprietà in capo a un unico soggetto e non integra la fattispecie di compravendita vietata prevista dalla presente disciplina.
2. In merito al punto 7.a.3 e 7.a.4, si precisa che sono considerate ammissibili esclusivamente le spese riferite all'abitazione oggetto di acquisto e alle relative pertinenze, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché queste risultino espressamente indicate nell'atto di compravendita. Non sono ammissibili spese riferite a beni o elementi non ricompresi nell'atto, né costi accessori, quali, a titolo esemplificativo, arredi, beni mobili, spese notarili, imposte, nonché ogni altra spesa diversa dal prezzo di acquisto dell'immobile e delle relative pertinenze. Le pertinenze sono ammissibili solo se acquistate congiuntamente all'abitazione e risultino funzionalmente collegate alla stessa.
3. In merito al punto 7.a.5, si precisa che per “piena proprietà” si intende il diritto di proprietà non limitato da diritti reali in capo a terzi. Non rientrano in tale nozione la nuda proprietà né i diritti reali limitati quali usufrutto, uso o abitazione.
4. In merito al punto 7.a.6, si precisa che la conformità urbanistica, edilizia e catastale deve sussistere alla data dell'atto di compravendita e deve risultare coerente con lo stato di fatto dell'immobile. Non sono ammissibili immobili che presentino difformità non sanate alla data dell'atto di compravendita. Parimenti, non sono ammissibili immobili per i quali siano presenti difformità sanabili ma non ancora oggetto di regolarizzazione alla medesima data.
5. In merito al punto 7.a.7, si precisa che la possibilità di presentare domanda per l'acquisto di un'abitazione in fase di costruzione è riferita esclusivamente a fattispecie in cui l'immobile, pur non essendo ultimato, costituisce oggetto di compravendita sulla base di un atto definitivo di compravendita ovvero di un contratto preliminare regolarmente registrato. Tale previsione è finalizzata a consentire l'acquisto di immobili non ultimati, quali, a titolo esemplificativo, unità censite nelle categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) o F/4 (unità in corso di definizione). Non sono ammissibili interventi che comportino la realizzazione *ex novo* di un'abitazione, né operazioni riconducibili a nuova costruzione. I lavori devono essere avviati e ultimati, con le medesime tempistiche previste dall'articolo 9,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lettere e) e f) dell'allegato. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'articolo 10, lettera b), dell'allegato.

6. In merito al punto 7.a.8, si precisa che per "riscatto" si intende l'acquisizione della proprietà dell'alloggio da parte dell'assegnatario o del soggetto avente titolo, mediante la stipula di un atto di compravendita con l'ente pubblico proprietario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Rientrano in tale fattispecie le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560 "*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*".
7. In merito al punto 7.a.9, si precisa che per diritto di proprietà superficaria si intende il diritto reale che consente al titolare di essere proprietario dell'abitazione, pur insistendo la stessa su un'area di proprietà altrui. L'acquisto di tale diritto è ammesso a condizione che la durata residua del diritto di superficie, alla data dell'atto di compravendita, non sia inferiore al periodo minimo di mantenimento della proprietà previsto dall'articolo 9, lettera d) dell'allegato. Non sono pertanto ammissibili le fattispecie in cui la durata residua del diritto risulti inferiore a tale periodo, in quanto non idonee a garantire il rispetto degli obblighi connessi alla concessione del contributo.
8. In merito al punto 7.a.10, si precisa che la disposizione introduce una deroga al requisito di cui all'articolo 6, lettera e), limitatamente ai casi di acquisto di un'unità immobiliare confinante, finalizzato all'ampliamento della prima casa. In tali ipotesi, è ammesso l'acquisto di un'ulteriore unità immobiliare ubicata nel medesimo Comune, anche qualora il richiedente o un componente del nucleo familiare sia già titolare della piena proprietà di un'abitazione nello stesso Comune, a condizione che le unità siano accorpate urbanisticamente e catastalmente in un'unica abitazione destinata a prima casa. L'accorpamento, secondo la normativa urbanistica ed edilizia vigente, deve risultare effettivamente realizzato entro il termine di ultimazione dei lavori ed essere perfezionato anche sotto il profilo catastale. I lavori devono essere avviati e ultimati con le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, lettere e) e f) dell'allegato. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'articolo 10, lettera b), dell'allegato.
9. In merito al punto 7.b.1, si precisa che gli interventi devono essere riconducibili esclusivamente alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico abilitato, contenente:

- una descrizione sintetica degli interventi da realizzare;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l'indicazione della categoria edilizia di riferimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) o d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- una stima sommaria dei costi dell'intervento, finalizzata a giustificare l'importo del contributo richiesto.

È facoltà del Comune, nei limiti del principio di proporzionalità, richiedere nel proprio bando o nel corso dell'istruttoria ulteriori elementi utili a definire l'entità e la natura delle lavorazioni.

10. In merito al punto 7.b.2, si precisa che non sono ammissibili interventi riferiti, anche solo parzialmente, a parti comuni dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo, tetti, facciate, vani scala, cortili, spazi condominiali o impianti comuni.
11. In merito al punto 7.b.3, si precisa che, al termine dell'intervento, l'immobile deve risultare censito al Catasto Fabbricati con categoria catastale residenziale ad uso abitativo. Sono pertanto ammissibili anche interventi relativi a immobili che, alla data della domanda, non risultino ancora censiti con categoria catastale abitativa (ad esempio unità collabenti censite in categoria F/2), purché l'intervento consenta il recupero dell'immobile a fini residenziali mediante interventi riconducibili alle categorie edilizie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
12. In merito al punto 7.b.4, si precisa che non sono ammissibili interventi riferiti esclusivamente a pertinenze dell'abitazione, quali, a titolo esemplificativo, garage, cantine, depositi, locali di sgombero o tettoie. Gli interventi sulle pertinenze sono ammessi esclusivamente qualora risultino ricompresi in un intervento unitario riguardante anche l'abitazione principale. Al fine di garantire che l'intervento riguardi prevalentemente l'abitazione principale e di evitare elusioni del divieto di finanziamento esclusivo delle pertinenze, il costo delle lavorazioni riferite all'abitazione deve essere almeno pari al 50 per cento del costo complessivo dell'intervento.
13. In merito al punto 7.b.5, si precisa che il requisito della piena proprietà deve sussistere in capo al richiedente con riferimento all'intera abitazione o alla quota della stessa oggetto dell'intervento. Ai fini della definizione di piena proprietà si fa riferimento alle precisazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
14. In merito al punto 7.b.6, si precisa che la conformità urbanistica, edilizia e catastale dell'immobile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve risultare coerente con lo stato di fatto dell'immobile. Non sono ammissibili immobili che presentino difformità non sanate alla data della domanda. Parimenti, non sono ammissibili interventi su immobili nei quali siano presenti difformità sanabili ma non ancora regolarizzate alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

medesima data. Restano altresì esclusi gli immobili caratterizzati da difformità non sanabili secondo la normativa vigente.

15. Sono ammissibili per la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, le spese strettamente connesse all'intervento, ivi comprese: l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le lavorazioni edilizie e le spese tecniche pertinenti, purché documentate e riferite all'abitazione oggetto del contributo.

Art. 6. – Contributi concedibili (articolo 8 dell'allegato)

1. Il contributo è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un importo massimo complessivo di euro 15.000, indipendentemente dal fatto che l'intervento riguardi, congiuntamente o in fasi successive, l'acquisto, la ristrutturazione ovvero il restauro e risanamento conservativo dell'immobile.
2. Qualora il richiedente abbia già beneficiato di un contributo di importo inferiore a euro 15.000, anche sotto la vigenza della precedente disciplina, è ammessa la presentazione di una nuova domanda esclusivamente per la quota residua, fino al raggiungimento del predetto limite massimo.
3. Ai fini del rispetto del limite massimo di cui al precedente comma 1, si tiene conto dei contributi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare in qualità di richiedenti, anche in momenti antecedenti alla costituzione dello stesso e indipendentemente dall'abitazione oggetto del contributo.
4. A titolo esemplificativo, qualora il soggetto A abbia percepito un contributo pari a euro 7.000 e il soggetto B un contributo pari a euro 5.000, e i medesimi costituiscano successivamente un unico nucleo familiare, il contributo massimo complessivamente concedibile è pari a euro 3.000, indipendentemente dall'immobile oggetto del nuovo intervento.

Art. 7. – Obblighi del beneficiario (articolo 9 dell'allegato).

1. In merito alla lettera a), si precisa che il termine di sei mesi per la stipula dell'atto definitivo di compravendita decorre dalla data dell'atto comunale con il quale sono impegnate contabilmente le risorse a favore del singolo beneficiario. Tale termine si applica ai casi in cui, al momento della domanda, sia stato prodotto un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. In merito alla lettera b), si precisa che entro il medesimo termine per il trasferimento della residenza deve costituirsi il nuovo nucleo familiare. In caso di mancato rispetto degli obblighi di trasferimento della residenza nei termini previsti e, nei casi di nucleo familiare costituendo, di costituzione del nuovo nucleo familiare entro il medesimo termine, qualora non adeguatamente motivato, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo. L'avvenuto trasferimento della residenza e l'avvenuta costituzione del nucleo familiare sono comprovati mediante registrazione anagrafica nell'abitazione oggetto del contributo. Il mancato rispetto del termine si intende adeguatamente motivato qualora derivi da cause gravi e sopravvenute o da eventi non imputabili al beneficiario o al nucleo familiare, valutati dal Comune sulla base di adeguata istruttoria.
3. In merito alla lettera c), si precisa che il mantenimento della residenza deve risultare senza soluzione di continuità per l'intero periodo quinquennale previsto dall'allegato.
4. In merito alla lettera d), si precisa che il divieto di alienazione si estende anche agli atti aventi ad oggetto quote di proprietà dell'immobile. Il divieto di locazione si estende a qualsiasi tipologia di concessione a terzi del godimento dell'immobile o di parte di esso a fronte di un corrispettivo.
5. In merito alla lettera e), si precisa che il termine per l'avvio dei lavori si intende rispettato qualora la data di inizio lavori, come risultante dal relativo titolo abilitativo o dalla documentazione edilizia dell'intervento, sia compresa nel termine di sei mesi dall'atto comunale di impegno contabile delle risorse finanziarie.
6. In merito alla lettera f), si precisa che il termine per l'ultimazione dei lavori si intende rispettato qualora, entro il termine previsto, risulti formalizzata la fine lavori secondo la documentazione edilizia relativa all'intervento.
7. Ai fini della restituzione proporzionale prevista in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 9 dell'allegato, la quota da restituire è determinata applicando la seguente formula:

Quota da restituire = contributo erogato × (giorni del periodo quinquennale non rispettato / giorni complessivi del vincolo quinquennale).

Art. 8 – Erogazione delle risorse da parte dei Comuni (articolo 10 dell'allegato)

1. Nel caso di acquisto con pagamento rateale o differito del prezzo, il contributo è erogato di volta in volta, in corrispondenza del pagamento delle singole rate o quote di prezzo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

effettivamente corrisposte e documentate dal beneficiario mediante idonea documentazione attestante il pagamento.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono considerate idonee a comprovare l'effettivo pagamento esclusivamente le modalità tracciabili previste dalla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, bonifici bancari, assegni bancari o circolari regolarmente quietanzati ovvero altra documentazione equivalente idonea ad attestare l'avvenuto trasferimento delle somme.
3. Resta ferma la possibilità di erogazione anticipata del contributo esclusivamente previa presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dell'allegato.

Art. 9. – Controlli e monitoraggio (articolo 11 dell'allegato)

1. I controlli amministrativi effettuati dalla Regione e dai Comuni possono essere svolti sia a campione sia mediante verifiche puntuali qualora emergano elementi idonei a far presumere irregolarità, difformità o dichiarazioni non veritiere. Restano ferme le verifiche istruttorie che il Comune è tenuto a effettuare nei confronti di tutti i richiedenti utilmente collocati in graduatoria prima della concessione del contributo.

Il Comune effettua i controlli necessari a verificare, oltre la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, la corretta realizzazione degli interventi finanziati e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa regionale, dal bando e dal provvedimento comunale di concessione del contributo.

2. I Comuni effettuano verifiche periodiche sul mantenimento degli obblighi previsti dall'articolo 9 dell'allegato per l'intera durata del periodo vincolato.
3. La Regione può definire modelli, schemi, piattaforme informatiche e modalità standardizzate per la trasmissione dei dati necessari al monitoraggio della misura.
4. L'esclusione del Comune dalla ripartizione della quota variabile opera con riferimento all'annualità successiva all'inadempimento degli obblighi di monitoraggio.

Art. 10. – Economie (articolo 12 dell'allegato)

1. Lo stanziamento regionale non impegnato contabilmente a favore dei singoli beneficiari entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento costituisce economia e deve essere restituito alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le economie derivanti da rinunce, revoche, decadenze o altre cause si considerano maturate alla data del relativo provvedimento comunale ovvero, nel caso di restituzione spontanea da parte del beneficiario, alla data dell'accertamento dell'entrata da parte del Comune, e devono essere restituite alla Regione entro sei mesi da tale data.
3. Le somme restituite alla Regione ai sensi del presente articolo devono essere corredate da apposita comunicazione riportante almeno:
 - a. il numero di protocollo della domanda di contributo;
 - b. la causa dell'economia;
 - c. l'importo restituito;
 - d. gli estremi del relativo provvedimento comunale.

Gli estremi della domanda di contributo di cui alla lettera a) sono obbligatori esclusivamente per le economie di cui al comma 2.

4. Le somme imputabili a economie dovranno essere versate sul conto di tesoreria intestato a: Regione Autonoma della Sardegna – Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia di Cagliari n. conto: TU0000031999. Per le economie di cui al comma 1 dovrà essere indicata la seguente causale: "00.08.01.07 - [Comune] - Anno - Spopolamento", esempio: "00.08.01.07 – Abbasanta – 2026 - Spopolamento". Mentre per le economie di cui al comma 2, dovrà essere indicata la seguente causale: "00.08.01.07 - [Comune] -Anno – Numero protocollo della domanda di contributo - Spopolamento"; per esempio: "00.08.01.07 – Abbasanta – 1235 – 2026 - Spopolamento".

Art. 11. – Entrata in vigore (articolo 15 dell'allegato)

1. I bandi comunali pubblicati anteriormente alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Le risorse stanziante anteriormente all'annualità 2026 non possono essere utilizzate nell'ambito di bandi disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026. Possono essere utilizzate esclusivamente per lo scorrimento di graduatorie relative a bandi pubblicati prima del 24 aprile 2026. Qualora tali graduatorie siano esaurite, le somme costituiscono economie e devono essere restituite alla Regione entro sei mesi dal relativo accertamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Gli utenti collocati in graduatorie comunali relative a bandi pubblicati antecedentemente al 24 aprile 2026 mantengono la propria posizione sino alla scadenza delle rispettive graduatorie, al fine di poter beneficiare di eventuali economie generate sugli stanziamenti antecedenti all'annualità 2026. I medesimi utenti possono presentare domanda anche nell'ambito di bandi pubblicati ai sensi della nuova disciplina, potendo pertanto risultare contemporaneamente inseriti in entrambe le graduatorie.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'annualità 2026 non possono essere utilizzate per bandi disciplinati dalla normativa previgente, ossia pubblicati prima del 24 aprile 2026.